



COMUNE DI SPILAMBERTO

*P.zza Caduti della Libertà, n. 3 – 41057 Spilamberto
Provincia di Modena*

Popolazione residente alla data del 31.12.2000 : 10.725

§§§§§§§§§§§§§§§§

STATUTO

§§§§§§§§§§§§§§§§

- *Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 07.02.2001 ed esecutiva dopo l'esame del CO.RE.CO. in data 22.02.2001*
- *Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. dal 23.02.2001 al 24.03.2001*
- *Pubblicato sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 44 del 27.03.2001*
- *MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 82 del 01.12.2004 ed esecutiva ai sensi di legge*
- *Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. dal 07.01.2005 al 06.02.2005*
- *Pubblicato sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 43 del 07.03.2005*
- *MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 70 del 16.10.2006 ed esecutiva ai sensi di legge*
- *Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg. dal 30.10.2006 al 29.11.2006*
- *MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 74 del 15.11.2010 ed esecutiva ai sensi di legge*
- *Pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune per 30 gg. dal 22.11.2010 al 22.12.2010*
- *MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 56 del 20.06.2011 ed esecutiva ai sensi di legge*
- *Pubblicato nel sito web del Comune al link Albo Pretorio on-line per 30 gg dal 05.07.2011 al 04.08.2011*
- *MODIFICATO dal Consiglio Comunale con delibera n. 17 del 27.02.2017 ed esecutiva ai sensi di legge*
- *Pubblicato nel sito web del Comune al link Albo Pretorio on-line per 30 gg dal 28.02.2017 al 30.03.2017*

f.to Il Segretario Generale

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

ART. 1 - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il Comune di Spilamberto è ente locale autonomo, rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo, adotta il proprio Statuto nell'ambito dei principi fissati dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito indicato brevemente testo unico).
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna. Tali funzioni, possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, secondo modalità stabilite dal regolamento.
3. Il Comune esercita la sua autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, nel rispetto dei principi fissati nel testo unico. L'ambito d'azione entro cui si esplicano tali forme di autonomia è costituito dal proprio statuto, dai regolamenti, nonché dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. La comunità spilambertese fa proprio il principio della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le nazioni, relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Spilamberto promuove la solidarietà tra i popoli e riconosce il diritto di autodeterminazione.
5. Il Comune ispira la propria attività attenendosi ai seguenti principi generali:
 - difesa e consolidamento dei valori di libertà, uguaglianza e pari dignità sociale;
 - favorire le pari opportunità tra uomini e donne e, ove possibile, la parità numerica tra uomini e donne nella composizione di giunta, degli organi collegiale eletti dal Consiglio o nominati dal Sindaco, degli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune o nei quali lo stesso abbia il controllo o partecipazione e garantisce, comunque, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore ai due quinti dei nominandi, arrotondato aritmeticamente;
 - tutela della vita e della persona unitamente alla valorizzazione della maternità e della paternità;
 - rimozione degli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana;
 - attuazione dei principi di pace e di solidarietà che sono patrimonio della Città di Spilamberto;
 - collaborazione all'affermazione di un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
 - valorizzazione d'ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali anche mediante forme di consultazione permanente tra Amministrazioni comunali;
 - rivendicazione di un ruolo specifico e dinamico nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse;
 - realizzazione, con i poteri e gli istituti del presente statuto, dell'autogoverno della comunità;
 - promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di governo sulla base del principio di collaborazione;
 - applicazione del principio di adeguatezza intesa come esigenza di affidare a soggetti privati le funzioni che, per loro caratteristiche, svolgono in maniera efficace, efficiente, economica e di qualità;attuazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e valorizzazione del pluralismo in base ai quali sono privilegiate le iniziative dei cittadini e delle formazioni sociali che ne sono espressione.

ART. 2 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Spilamberto, nel realizzare le proprie finalità, pone a fondamento della sua azione i seguenti criteri e metodi:
 - promuovere lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione, in aderenza al principio di collaborazione tra i diversi livelli di governo;
 - assicurare l'attività di programmazione attraverso la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche rappresentative d'interessi collettivi e diffusi;
 - garantire la tutela della persona attraverso l'attuazione del principio di solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nell'ambito di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - attuare il superamento di ogni forma discriminazione, promuovendo iniziative che assicurino condizioni effettive di pari opportunità;
 - promuovere lo sviluppo delle attività culturali, formative e di ricerca, sportive e del tempo libero, con particolare riguardo alle attività volte a costruire un'identità e una coscienza civica;
 - promuovere ed assicurare l'equilibrato assetto del territorio, concorrendo, insieme con altre istituzioni nazionali ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, tutelando nell'ambito di un uso sostenibile delle risorse, i diritti e le necessità anche per le generazioni future;
 - garantire il recupero, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - promuovere, valorizzare e tutelare l'uso e l'apprendimento del dialetto locale;
 - dare impulso e sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - valorizzare e promuovere lo sviluppo economico e sociale della comunità;
 - sostenere la famiglia come riferimento e valore fondamentale con la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione;
 - promuovere e sviluppare le attività socio-assistenziali, favorendo l'associazionismo ed il volontariato, ed in particolare coloro che si occupano delle situazioni di disagio sociale, adottando altresì iniziative, anche di natura economica, atte a stimolare il raggiungimento delle finalità. I servizi comunali sono indirizzati al rispetto dei valori propri della persona e dell'istituzione familiare con particolare attenzione ad ogni situazione di disagio;
 - favorire la regolare integrazione di persone e di gruppi appartenenti ad altre culture e ad altre etnie presenti sul territorio comunale, promuovendo l'elezione di una Consulta degli immigrati quale organo propositivo per l'Amministrazione comunale;
 - attuare il principio dell'equità fiscale nell'ambito dei tributi di competenza comunale;
 - favorire e promuovere iniziative che tendano a fare della cultura, della scuola di ogni ordine e grado e dello sport un pilastro fondamentale di crescita sociale;
 - garantire la soddisfazione dei diritti e dei bisogni primari dei cittadini attraverso l'approntamento di efficienti ed efficaci servizi pubblici ed adeguati servizi sociali,
 - attraverso il sostegno alle famiglie, di cui valorizza il ruolo primario in campo educativo sociale ed economico ed il servizio da esse reso a tutta la comunità, attraverso l'attivazione di collaborazioni, convenzioni e di altre forme indirette di gestione dei servizi, nonché a promuovere ogni idoneo intervento diretto ad assicurare la piena assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap;
 - operare verso il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nella propria comunità;
 - rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa, garantendo una informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente o dalle strutture cui esso partecipa;

- promuovere politiche attive per l'occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
 - assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di collaborazione tra pubblico e privato e dell'associazionismo;
 - valorizzare e promuovere le produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche tipiche del territorio utilizzando tecnologie a basso impatto ambientale;
 - valorizzare lo sviluppo e la crescita delle risorse umane attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
 - favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuovendo l'elezione del loro consiglio comunale, quale organo propositivo per l'Amministrazione Comunale;
 - promuovere, anche in forma associata, politiche attive ed iniziative per ridurre l'impatto ambientale delle attività svolte dal Comune, prevedendo la stesura annuale di un bilancio ambientale;
 - predisporre annualmente, anche in forma associata, una relazione sullo stato dell'ambiente del territorio comunale;
 - promuovere la tutela del patrimonio dialettale locale valorizzandone l'uso e favorendone l'apprendimento.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande dei cittadini e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza e nel pieno rispetto del principio della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti.
 3. Il Comune, nell'ambito della legislazione in materia di "Statuto dei diritti del contribuente", adegua e disciplina, con propri regolamenti, i principi dettati dalla legge, assicurando comunque l'effettiva operatività del diritto d'interpello del contribuente.
 4. Il Comune, secondo i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, promuove e partecipa a forme di collaborazione e raccordo con enti locali di altri Stati.
 5. La disciplina dei provvedimenti amministrativi deve essere regolata attraverso forme di semplificazione ed accelerazione.
 6. L'esercizio delle attività private è agevolato mediante l'eliminazione dei vincoli procedurali.

ART. 3 – SEDE, STEMMMA E GONFALONE

1. La sede del Comune di Spilamberto è situata nel capoluogo.
2. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sede diversa.
3. Il Comune ha come stemma un biancospino d'argento di cinque rami, gemmato al naturale, sradicato con cinque radici, con alla sommità una corona murale di un cerchio d'oro merlato di cinque pezzi, uniti da muricciuoli, il tutto in argento e come gonfalone un labaro di colore bianco e verde con al centro lo stemma sopradescritto e decorato di Croce al Valore Militare.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 4 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

1. Il Comune promuove la partecipazione degli interessati, degli utenti e loro rappresentanze, delle formazioni sociali e delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, alla formazione dell'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dalla amministrazione.
2. L'Amministrazione comunale può consultare la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in materie di esclusiva competenza locale. Promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, sono stabilite in apposito regolamento.

ART. 5 - FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO

1. Il Comune, in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, favorisce l'attività e lo sviluppo delle libere forme associative della propria popolazione e prevede la messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno.
2. L'Amministrazione comunale provvede all'istituzione ed aggiornamento di un albo comunale pubblico delle libere forme associative presenti sul territorio.
3. Sono considerate di particolare interesse collettivo le libere forme associative che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali della solidarietà, del volontariato e della cooperazione.
4. Il Comune può stipulare con tali forme associative apposite convenzioni e protocolli d'intesa per la gestione dei servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. I criteri per l'iscrizione all'albo comunale e l'accesso alle strutture ed ai servizi del Comune sono definiti dal regolamento. In ogni caso le forme associative, per aver diritto all'iscrizione, devono essere dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità democratica alle cariche sociali, nonché svolgere attività senza scopo di lucro.
6. Gli enti periferici di associazioni nazionali riconosciute dalla legge enti morali con finalità assistenziali, educative, culturali, sociali, sportive e ricreative, possono essere iscritte all'Albo comunale anche se con un ordinamento interno parzialmente elettivo.

ART. 6 - REFERENDUM

1. Sono ammessi referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo in materie di esclusiva competenza locale ad iniziativa del Consiglio comunale o di un adeguato numero di cittadini residenti.
2. L'indizione del referendum avviene, nell'ambito dei principi fissati dal testo unico, con modalità definite dal regolamento in analogia a quanto previsto per i referendum a carattere nazionale.
3. Il Consiglio Comunale è in ogni caso vincolato ad esaminare quanto emerso dalla consultazione. L'indizione del referendum ad iniziativa consiliare avviene con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.
4. Il referendum ad iniziativa popolare viene indetto su richiesta di cittadini residenti che abbiano compiuto il 18 (diciottesimo) anno di età.
5. Il Regolamento:
 - *disciplina* le materie, le modalità ed i tempi per la raccolta delle firme relative alla richiesta di referendum;
 - *definisce* le procedure ed i tempi per il suo svolgimento e quant'altro necessario a garantire la massima imparzialità e trasparenza nelle fasi di svolgimento della campagna referendaria;

- *contiene* altresì le norme concernenti le modalità di stesura del quesito referendario da parte del Comitato promotore che deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci, nonché il quorum necessario per la validità del referendum.
6. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio Comunale al fine di deliberare sull'oggetto referendario.
 7. Prima che siano trascorsi tre anni, non è ammessa richiesta di referendum sul medesimo oggetto. In ogni caso non sono ammessi oggetti già sottoposti a consultazione referendaria nell'ambito dello stesso mandato amministrativo.

ART. 7 ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE.

1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono rivolgere per iscritto istanze, petizioni, proposte di deliberazione con riferimento a problemi di interesse personale o collettivo.
2. Le istanze riguardano singoli cittadini e problemi di interesse personale. Vengono rivolte al Sindaco che, sentiti gli uffici competenti, dà una risposta entro trenta giorni.
3. Le petizioni riguardano cittadini singoli o associati e problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario dà una risposta entro sessanta giorni.
4. Le proposte di deliberazione riguardano i cittadini singoli o associati per problemi di interesse collettivo. Vengono rivolte al Sindaco che, sentito il primo firmatario, le trasmette al Presidente del Consiglio se di competenza consiliare, ovvero le iscrive all'ordine del giorno della Giunta e dà una risposta entro sessanta giorni.
5. Il regolamento definisce le modalità dei rispettivi procedimenti amministrativi.

ART. 8 - DIRITTO DI ACCESSO

1. Ai cittadini singoli od associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le leggi in vigore e le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad elencare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito, quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

ART. 9 - DIRITTO DI INFORMAZIONE.

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, delle aziende autonome, speciali e dei soggetti gestori di pubblici servizi sono pubblici, con le limitazioni previste dalle leggi in vigore e dal regolamento.
3. Il Comune cura la più ampia informazione nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo a:
 - bilanci preventivi e consuntivi;
 - strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
 - valutazioni di impatto ambientale;
 - atti normativi e atti amministrativi generali;
4. L'informazione deve essere tempestiva, completa e trasparente e deve basarsi su documenti ufficiali.
5. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale adottano, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti idonei ad una completa attuazione al diritto di informazione.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI

1. Il regolamento determina, tenute presenti le disposizioni del testo unico, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale. Le forme di pubblicità, i criteri, i tempi relativi alle comunicazioni nei confronti dei soggetti interessati, le modalità di intervento nel procedimento dei soggetti interessati ed i termini per l'acquisizione dei prescritti pareri sono stabiliti dal regolamento.
2. I soggetti interessati, nei casi previsti dal regolamento, possono presentare osservazioni scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento. In caso di valutazioni divergenti possono essere instaurate tra Comune e soggetti interessati, forme di contraddittorio, anche pubbliche; in caso di valutazioni concordanti possono essere conclusi tra comune e soggetti interessati, nelle forme e nei casi previsti dalla legge e senza pregiudizio di terzi, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.
3. Il provvedimento finale del Comune deve indicare l'eventuale intervento nel procedimento dei soggetti interessati nonché motivare l'eventuale rigetto delle osservazioni.
4. Le previsioni di partecipazione alla formazione di atti, di cui al presente articolo, non sono applicabili per l'adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione e di atti relativi ai tributi.

ART. 11 - NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO

(ABROGATO)

ART. 12 - POTERI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

(ABROGATO)

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

ART. 13 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Le attribuzioni e le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dal testo unico e vengono esercitate con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.

ART. 14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere, previste dal testo unico, sono disciplinate dal regolamento.
2. Ogni Consigliere, nel rispetto del testo unico, dello statuto e del regolamento del Consiglio ha diritto:
 - di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - di sottoporre all'esame del Consiglio interrogazioni, istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno, proposte e risoluzioni.
3. I Consiglieri hanno il diritto di ottenere gratuitamente da tutti gli organi ed uffici comunali, dagli enti, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle strutture dipendenti del Comune, le informazioni in loro possesso ed i documenti utili all'espletamento del loro mandato.
4. Il regolamento disciplina le forme ed i modi per l'esercizio dei poteri e dei diritti dei Consiglieri.
5. I Consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano chiamati a farne parte.
6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, sono sottoposti all'avvio della procedura di decadenza.
7. Il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze effettuate dal consigliere, provvede a comunicare l'avvio del procedimento.
8. Il Consigliere ha facoltà a far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato nella comunicazione di cui al comma precedente che comunque non può essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio, tenuto conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato, decide definitivamente; se procede alla pronuncia di decadenza provvede alla conseguente surroga. La deliberazione deve essere notificata al consigliere decaduto entro il termine di cinque giorni dalla data di adozione del provvedimento e contestualmente depositata presso la segreteria generale.

ART. 15 – REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il regolamento disciplina le modalità di convocazione, il funzionamento e i lavori del Consiglio Comunale attenendosi ai seguenti principi quadro:
 - convocazioni delle sedute in ordinarie o urgenti;
 - numero diversificato dei consiglieri necessari per la validità delle sedute in prima e seconda convocazione, tenuto conto delle limitazioni stabilite dal testo unico;
 - istituzione di commissioni consiliari nel rispetto del principio di rappresentanza proporzionale tra maggioranza e minoranza e le modalità del loro funzionamento;
 - la costituzione dei gruppi consiliari e capigruppo;
 - istituzione di Commissioni consiliari, permanenti o temporanee, aventi funzioni di controllo e garanzia, attribuendo la presidenza ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione;
2. Il regolamento disciplina i servizi, individua le attrezzature e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dei lavori del Consiglio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti. Individua inoltre i soggetti cui sarà affidata la gestione delle risorse relative.
3. Il regolamento disciplina altresì l'istituzione, la durata, le competenze, la composizione, le modalità di funzionamento, di votazione e le forme di pubblicità delle Commissioni consiliari

assicurando in ogni caso, la presenza di almeno un consigliere per gruppo e l'attribuzione a ciascun gruppo rappresentato di tanti voti quanti sono i propri consiglieri in Consiglio.

4. I processi verbali delle deliberazioni consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario generale. Il regolamento disciplina le modalità di redazione.

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento.

Al Presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di;

- convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio Comunale;
- cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con la Giunta ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti.

2. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta, elegge a scrutinio segreto tra i Consiglieri il Vice-Presidente, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunga tale risultato, si procede, nella stessa seduta, con una seconda votazione e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
4. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e lo coadiuva nell'adempimento delle funzioni. Nel caso di assenza o impedimento sia del Presidente sia del Vice-Presidente, il Consiglio viene presieduto dal Consigliere più anziano di età.
5. Non trova applicazione la disciplina di cui al precedente comma 2 qualora il Consiglio Comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, decida di procedere all'elezione, tra i consiglieri, del Presidente del Consiglio. In tal caso si procede contestualmente all'elezione del Vice-Presidente. Qualora nella prima votazione nessuno dei due candidati raggiunga il quorum richiesto, si procede, nella stessa seduta con una seconda votazione e risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
6. Le deliberazioni di nomina del Presidente e del Vice-Presidente sono immediatamente eseguibili.

ART. 17 - NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE

1. La giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di cinque ed un massimo di sette assessori compreso il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco con le modalità previste dal testo unico.
2. In sede di nomina degli Assessori, il Sindaco, in applicazione dei principi fissati dal presente statuto in materia di pari opportunità e con riferimento all'art. 51 della Costituzione, opera per raggiungere la parità numerica tra donne e uomini garantendo, comunque, che la presenza di ciascun sesso non sia inferiore ai due quinti dei nominandi, arrotondato aritmeticamente.
3. I decreti di nomina devono essere sottoscritti in segno di accettazione dai designati e devono essere depositati presso la segreteria generale.
4. Gli Assessori sono tenuti, nel settore di propria competenza, a realizzare l'indirizzo collegiale deliberato dalla Giunta.
5. Allorchè viene meno il rapporto fiduciario, il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
6. Gli Assessori esterni partecipano alle sedute consiliari con diritto di intervento e senza diritto di voto.

7. Entro centoventi giorni dalla nomina della Giunta, il Sindaco, sentita la Giunta stessa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. A tal fine il relativo documento è trasmesso ai Consiglieri entro il decimo giorno precedente la relativa seduta. Entro il quinto giorno precedente, ogni gruppo consiliare regolarmente costituito può presentare, per iscritto, al Presidente del Consiglio proprie osservazioni, depositandone contestualmente copia presso la segreteria generale, con gli atti della seduta.
8. In applicazione dell'art. 42 c. 3 del T.U. 267/2000
Il documento contenente le linee programmatiche è approvato dal Consiglio. In occasione dell'approvazione del Bilancio annuale di previsione tali linee possono essere adeguate. Dopo il primo anno di attività e poi con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con documento separato, verifica le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti realizzati in attuazione degli indirizzi di governo.

ART. 18 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta Comunale è l'organo di collaborazione del Sindaco nelle funzioni di governo del Comune.
2. La Giunta ha competenza generale ed adotta atti di governo privi di contenuto gestionale per tutte le materie che non siano riservate dal testo unico al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal testo unico o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario, del Direttore generale, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta ha inoltre competenza residuale generale circoscritta alle funzioni spettanti agli organi di governo. per tutte le nuove materie che le leggi statali o regionali attribuiscono al Comune senza specificare a quale organo sono attribuiti i relativi poteri.
4. La Giunta fissa gli obiettivi ed i programmi che i dirigenti devono attuare e verifica la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite, affidando l'attività di valutazione, controllo strategico e gestione ad un servizio in posizione di staff rispetto all'organo politico, al di fuori delle macrostrutture.

ART. 19 - FUNZIONAMENTO

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Le riunioni non sono pubbliche. Nelle riunioni della Giunta possono essere ammessi tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno invitare.
3. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali con l'intervento della metà dei suoi componenti con eventuale arrotondamento aritmetico in caso di numero dispari di componenti. Le votazioni sono, di norma palesi e le proposte sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
4. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale che ne cura la verbalizzazione, anche avvalendosi di altri dipendenti.

ART. 20 - DIMISSIONI, DECADENZA

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Sindaco sono disciplinati dal testo unico.
2. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio comunale e quelle degli Assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
3. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso.
4. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni sono verbalizzate.

ART. 21 – SINDACO

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell' Amministrazione e il legale rappresentante del Comune. In particolare esercita le funzioni di Ufficiale di governo ed agisce quale rappresentante della comunità locale in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, adottando ordinanze d'urgenza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, emana direttive per indirizzare l'azione gestionale dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dal testo unico, dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo definito dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
4. Il Sindaco può delegare funzioni agli Assessori nelle materie attribuite alla competenza del Comune e nei casi consentiti dal testo unico.
5. Il Sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, dei responsabili dei servizi e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal testo unico, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Gli Assessori, ciascuno nell'ambito delle deleghe conferite dal Sindaco, formulano proposte alla Giunta e riferiscono in merito alle materie di rispettiva competenza. Curano il coordinamento tra le decisioni degli Organi di governo del Comune e l'attività gestionale svolta dai dirigenti e ne riferiscono alla Giunta.
7. Il Sindaco può incaricare per particolare esigenze organizzative, uno più consiglieri comunali a svolgere compiti di studio e ricerca su materie di sua competenza, comunicandone l'esito al Consiglio Comunale.
8. Le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni.
10. Il Sindaco impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
11. Il Sindaco assume l'iniziativa e partecipa alle conferenze degli accordi di programma. In particolare, quando sia il Consiglio a prevedere tale forma di coordinamento per la realizzazione di opere, interventi o programmi, il Sindaco assume l'iniziativa secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Il Sindaco può delegare Assessori o dirigenti comunali per la partecipazione alle conferenze.
12. Al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, il Sindaco coordina, avvalendosi anche della collaborazione degli istituti di partecipazione, l'orario di apertura degli uffici della pubblica Amministrazione presenti sul territorio, nonché gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici.
13. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, le sue funzioni, sono esercitate dal Vice Sindaco e, in caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Modifica aggiuntiva a norma dell'art. 67 del T.U. 267/2000

ART. 21 bis – ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Non determina il sorgere di cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali controllata o partecipata, quando il Consiglio Comunale abbia deliberato, ritenendola strategica, per gli obiettivi di governo, lo Statuto della società medesima ove siano previsti, tra gli amministratori, rappresentanti appartenenti agli Organi elettivi e collegiali del Comune.

ART. 22 – PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE

1. L'organizzazione dell'attività amministrativa del Comune è finalizzata all'attuazione di progetti ed obiettivi definiti, secondo priorità d'intervento, dagli organi di governo e da questi assegnati alla dirigenza per il loro conseguimento attraverso programmi operativi improntati a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
2. L'attività amministrativa è svolta nel rispetto dei seguenti criteri:
 - distinzione tra indirizzo politico amministrativo, spettante agli organi di governo, e autonomia gestionale della dirigenza, entrambe in posizione di servizio alla cittadinanza;
 - processo decisionale attuato attraverso la relazione e l'integrazione tra la funzione politica e quella amministrativa, secondo un modello di governo che qualifica la pianificazione, la programmazione, il controllo e la verifica del raggiungimento dei risultati;
 - regolamentazione delle relazioni fra gli organi di governo ed i dirigenti; individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti, individuazione della titolarità delle prevalenze decisionali nelle varie fasi del processo;
 - utilizzo di strumenti e metodologie per l'attivazione dei controlli interni concernenti gli aspetti di legittimità e regolarità amministrativa, di controllo di gestione, di controllo strategico e di valutazione della dirigenza;
 - trasparenza, semplificazione e contenimento dei tempi delle procedure in stretta relazione con i bisogni della cittadinanza;
 - superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro; perseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nel rispetto delle professionalità possedute e dell'inquadramento contrattuale, nonché della massima collaborazione tra le articolazioni degli uffici e dei servizi del Comune e tra il Comune e le altre Amministrazioni pubbliche;
 - crescita professionale dei dipendenti e miglioramento della qualità dei servizi in rapporto alle attese dell'utenza.

ART. 23 - SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente. Le modalità della nomina, della conferma e della revoca sono disciplinate dal testo unico.
2. Il Segretario generale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dal testo unico, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il regolamento disciplina, nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni vicarie del Segretario generale.

ART. 24 - DIRETTORE GENERALE

1. E' facoltà del Sindaco nominare un Direttore generale nel rispetto della disciplina stabilita dal testo unico.

ART. 25 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Le forme di gestione dei servizi, nell'ambito delle disposizioni del testo unico e legislative in materia, sono determinate secondo soluzioni organizzative improntate alla maggiore efficacia, efficienza, economicità e qualità del servizio.

2. La dotazione organica del personale consiste nell'elenco delle posizioni di lavoro suddivise in base al sistema di inquadramento in vigore, necessarie ad assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente in coerenza con la programmazione economico finanziaria pluriennale. L'assegnazione delle risorse umane è definita ogni anno unitamente al piano esecutivo di gestione.
3. L'assetto organizzativo risponde alle necessità di programmazione, gestione e controllo ed è strutturato, in relazione agli indirizzi, obiettivi e programmi dell'amministrazione, per funzioni distinte secondo il carattere di supporto (staff) o produttivo (line) rispetto all'obiettivo.
4. L'articolazione dell'assetto organizzativo è improntata alla massima flessibilità, adattabilità e modularità, garantendo il costante adeguamento dell'azione amministrativa agli obiettivi definiti ed alle loro variazioni secondo quanto stabilito nel regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della struttura organizzativa comunale nel rispetto delle disposizioni del testo unico e statutarie e dei criteri generali dettati dal Consiglio Comunale.
5. La struttura organizzativa si articola, secondo criteri di omogeneità, di funzionalità, di competenza, in aggregazioni definite dalla Giunta nel regolamento, in coerenza con la programmazione. Alla direzione e coordinamento delle strutture di massima dimensione sono preposti, con incarico conferito dal Sindaco per un periodo non superiore al suo mandato, i dirigenti o i responsabili dei servizi.

ART. 26 - FUNZIONI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Le funzioni e le responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono stabilite dal testo unico.
2. La dirigenza è ordinata in un'unica qualifica ed articolata in professionalità diverse. I dirigenti si differenziano in ragione della graduazione delle funzioni, sulla base delle quali è attribuita la retribuzione di posizione. I dirigenti svolgono le funzioni correlate agli incarichi conferiti dal Sindaco in rapporto alle aggregazioni delle strutture organizzative definite dalla Giunta comunale per l'attuazione degli indirizzi e programmi del Consiglio comunale.
3. I dirigenti e i responsabili dei servizi compiono tutti gli atti di gestione, interni ed esterni, necessari per il raggiungimento degli obiettivi. Su tutte le forme di attività, sia espletate direttamente dalle strutture comunali che attraverso terzi, verrà svolta attività di controllo di qualità e di verifica dei parametri di gestione assegnati.

Nuova stesura comma 4. in applicazione dell'art. 6 c. 2 del T.U. 267/2000

4. *I dirigenti e i responsabili dei servizi propongono alla Giunta gli atti di conciliazione, di transazione e di resistenza in giudizio.
La rappresentanza legale dell'Ente in giudizio spetta al Sindaco.*
5. Il Sindaco potrà esercitare nei confronti di ciascun dirigente o responsabile apicale la facoltà di delega.
6. I dirigenti e i responsabili dei servizi sono responsabili della corretta gestione dei servizi loro attribuiti.

ART. 27 - CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. Gli incarichi dirigenziali e dei responsabili dei servizi sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, con modalità fissate dal regolamento e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel proprio programma amministrativo. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso; i predetti possono essere conferiti dal Sindaco anche a dirigenti assunti a tempo determinato.
2. Il Sindaco, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio e controllo previsti dal testo unico, dispone verifiche sulla corretta ed efficiente gestione delle risorse e può richiedere, periodicamente, al servizio di controllo, la valutazione dei risultati ottenuti da ciascun dirigente o responsabile dei servizi in relazione all'attuazione dei programmi, agli obiettivi assegnati, al

livello di efficienza e qualità di servizio raggiunto nell'ambito dello svolgimento di ciascun incarico dirigenziale o di responsabilità del servizio

3. Gli incarichi sono revocati in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata, oltre che negli altri casi disciplinati e dai contratti collettivi di lavoro.
4. L'Amministrazione può stipulare, nei limiti del testo unico, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale con qualifica dirigenziale, di posizione apicale o di alta specializzazione, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso previsti per le corrispondenti posizioni. I predetti incarichi cessano contestualmente al mandato elettivo del Sindaco in carica. Tali funzioni di direzione a tempo determinato possono essere conferite dal Sindaco nei modi stabiliti dal regolamento. Possono essere altresì costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. A tutti i dirigenti e responsabili dei servizi è assegnato il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali del comparto Autonomie Locali. Ai dirigenti e ai responsabili dei servizi assunti a tempo determinato in posti previsti in dotazione organica o extradotazione, il trattamento economico può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, nei termini del testo unico.
6. Ai soggetti in possesso di alta specializzazione, scelti extradotazione intuitu personae, è attribuito il trattamento corrispondente alla più elevata qualifica non dirigenziale del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Autonomie Locali, incrementabile nei modi stabiliti dal testo unico.
7. Il regolamento disciplina le procedure di accesso previste in relazione alle diverse tipologie.

TITOLO IV

SERVIZI PUBBLICI LOCALI E FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 28 - PRINCIPI

1. Il Comune gestisce i pubblici servizi nei modi previsti dal testo unico, favorendo ogni forma di integrazione e di cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.
2. La gestione dei servizi pubblici deve essere improntata a criteri di efficienza, efficacia, economicità e qualità del servizio.
3. Il Consiglio Comunale determina la gestione di un servizio pubblico, con propria deliberazione che deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo di società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle altre forme previste dal testo unico.

ART. 29 – DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI

1. Gli amministratori di aziende ed istituzioni sono nominati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Possono essere nominati amministratori coloro i quali possiedono i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali.
2. Le incompatibilità con la nomina di amministratore sono stabilite dal testo unico.
3. Con la modalità di cui ai commi precedenti, il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di quarantacinque giorni dalla vacanza.
4. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 30 - ISTITUZIONI

1. L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente e da due consiglieri che, salvo revoca, restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati e cessano dalle loro funzioni con la nomina dei successori.
2. Agli Amministratori dell'istituzione si applicano le norme sulla ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dal testo unico per i consiglieri comunali.
3. Al Direttore dell'istituzione compete la responsabilità gestionale. E' nominato dal Sindaco con contratto o con incarico a tempo determinato, ovvero a seguito di pubblico concorso.
4. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Il Consiglio Comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione ne approva il regolamento, ne disciplina il funzionamento e le competenze del Direttore.

ART. 31 - AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
2. L'azienda speciale è costituita anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente ed direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato dal proprio statuto e dal regolamento interno.
5. Lo statuto dell'azienda speciale deve prevedere un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione.

ART. 32 – SOCIETA' DI CAPITALI

1. Il Comune può partecipare a società di capitali e promuoverne la costituzione.
2. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale dispone la costituzione di una nuova società o la partecipazione ad una società preesistente deve rendere palesi le ragioni che consigliano tale forma di gestione del servizio e dimostrarne la convenienza economica, evidenziando altresì il rapporto costi-benefici tenuto conto della qualità del servizio stesso.

ART. 33 – PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri Enti pubblici, e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti diversi.

ART. 34 - RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi è il Sindaco o un suo delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 35 – PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE

1. Al fine di perseguire uno sviluppo equilibrato ed armonico della comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definite mediante programmi, progetti ed obiettivi.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, secondo un modello di regolamentazione delle relazioni fra politica ed amministrazione gestionale basato, per ogni singola fase del processo, sulle prevalenze decisionali.

ART. 36 – CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune adegua i propri regolamenti ai principi generali del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico e promuove iniziative con altri Comuni per la costituzione ed il funzionamento di un'unica struttura convenzionata ai fini del controllo di gestione, dell'attività di valutazione, controllo strategico e valutazione del personale.
2. Il controllo di regolarità amministrativa – contabile è affidato all'organo di revisione e al responsabile del settore finanziario e viene disciplinato dal regolamento.

ART. 37 – MODIFICHE STATUTARIE

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono deliberate secondo quanto previsto dal testo unico e rimangono in vigore a tempo indeterminato.
2. L'abrogazione dello statuto potrà essere effettuata soltanto con l'approvazione di un nuovo Statuto.
3. Nessuna deroga è consentita all'applicazione delle norme statutarie sia con provvedimento amministrativo sia con atto regolamentare.
4. L'interpretazione autentica delle disposizioni statutarie è di esclusiva competenza del Consiglio comunale.

ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti e le loro modifiche entrano in vigore dopo la conseguita esecutività della deliberazione che li approva.
2. Le deliberazioni di cui al comma precedente non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

INDICE

TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

- ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI
- ART. 2 - CRITERI E METODI DELL'AZIONE COMUNALE
- ART. 3 - SEDE, STEMMMA E GONFALONE

TITOLO 2° - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- ART. 4 - PARTECIPAZIONE POPOLARE
- ART. 5 - FORME ASSOCIATIVE E VOLONTARIATO
- ART. 6 - REFERENDUM
- ART. 7 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
- ART. 8 - DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 9 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
- ART.10 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI
- ART.11 - NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO (*ABROGATO DCC 74/2010*)
- ART.12 - POTERI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO (*ABROGATO DCC 74/2010*)

TITOLO 3° - ORGANI DI GOVERNO

- ART.13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
- ART.14 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
- ART.15 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
- ART.16- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- ART.17- NOMINA DELLA GIUNTA – PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE
- ART.18- COMPETENZE DELLA GIUNTA
- ART.19- FUNZIONAMENTO
- ART.20- DIMISSIONI, DECADENZA
- ART.21- SINDACO
- *ART.21BIS – ESIMENTE ALLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'*
- ART.22- PRINCIPI, ASSETTO E CRITERI GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE
- ART.23- SEGRETARIO GENERALE
- ART.24- DIRETTORE GENERALE
- ART.25- ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
- ART.26- FUNZIONI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
- ART.27- CONFERIMENTO E REVOCA INCARICHI DIRIGENZIALI E DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

TITOLO 4° - SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE DI COOPERAZIONE

- ART.28- PRINCIPI
- ART.29- DISPOSIZIONI PER GLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE E ISTITUZIONI
- ART.30- ISTITUZIONI
- ART.31- AZIENDE SPECIALI
- ART.32- SOCIETA' DI CAPITALI
- ART.33- PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE
- ART.34- RAPPRESENTANZE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE

TITOLO 5° - NORME FINALI

- ART.35-PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE
- ART.36-CONTROLLI INTERNI
- ART.37-MODIFICHE STATUTARIE
- ART.38-ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI